

Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta.
Affari generali della Presidenza. Pari opportunità

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Sonia Cioffi

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



0034667-04/12/2009-ALRER

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009. 0279805

del 04/12/2009

OGGETTO 5190



Alla Direzione Generale
dell'Assemblea Legislativa

Viale Aldo Moro, 50

OGGETTO : trasmissione schema di Regolamento, per richiesta parere,
ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto

Ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto si trasmette per la richiesta del parere di conformità da parte dell'Assemblea legislativa lo schema di Regolamento "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (ART. 26 QUATER LETT. D LR 30/1978)", con allegata la relativa Relazione.

Si precisa che la formale approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento è subordinata all'espressione del parere in oggetto da parte dell'Assemblea Legislativa.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Cioffi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (L.R.30/98 art.26 quater lettera d)

L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus è regolato dalla legge n. 218/2003, dal d. lgs. n.395/2000 e D.M.161 del 2005, dalla l.r. n. 30/98.

Il presente schema di Regolamento è adottato in conformità alle disposizioni della legislazione statale e regionale in materia di trasporto non di linea di passeggeri effettuato mediante servizio di noleggio di autobus con conducente, svolto a richiesta dei trasportati, su itinerari e in orari stabiliti occasionalmente o ad offerta, con finalità complementare e integrativa del trasporto pubblico

Lo schema di Regolamento, nel proprio ambito di competenza, ulteriormente specifica la normativa di riferimento; reca la disciplina e le prescrizioni previste dall'art. 26-septies della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 al fine di assicurare l'esercizio del servizio di noleggio in condizioni di sicurezza, regolarità, qualità. E' volto inoltre a garantire il rispetto di norme in tema di: professione e diritti dei conducenti di autobus, regolarità assicurativa/previdenziale correlata allo svolgimento di tale attività. Quanto all'esercizio dell'attività d'impresa costituita nelle forme di cui all'art. 3 bis D. lgs. n. 395/2000, fissa principi e regole procedurali in ordine al rilascio delle autorizzazioni ed al regime dei controlli e sanzioni

Inoltre assicura la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa di trasporto

L'articolo 1 specifica che sono le Province le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio autobus con conducente, previa verifica del possesso in capo al richiedente (persona fisica o giuridica) dei requisiti di cui agli articoli 5 (onorabilità), 6 (capacità finanziaria) e 7 (idoneità professionale) del D. lgs. n. 395 del 2000 .

Il singolo o l'impresa avente titolo deve avere la proprietà o la disponibilità in leasing degli autobus adibiti al servizio.

Viene inoltre chiarito che, per il rilascio dell'autorizzazione in conformità a quanto richiesto dall'articolo 26 bis, comma 2, della l. r. 30 del 1998, per l'esecuzione del servizio di trasporto le imprese devono servirsi di personale che sia in possesso sia del certificato di idoneità alla guida dei veicoli della categoria cui sono riconducibili gli autobus (c.d. patente di guida), che del certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus: il possesso di entrambi i requisiti in capo agli autisti è previsto dall'articolo 116, comma 8, del D. lgs 285 del 1992 (Codice della Strada).

Con il presente articolo si regolamentano inoltre le caratteristiche della rimessa del parco autobus e viene determinato il limite massimo dei costi dei diritti di segreteria per la gestione delle pratiche autorizzatorie e dell'attività degli uffici preposti.

L'articolo 2 reca prescrizioni riguardanti la sicurezza del servizio. Viene innanzitutto richiesto che i mezzi utilizzati siano rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste per il servizio; che i mezzi devono recare – a pena di sanzioni – i dispositivi di controllo prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Si prevede che al fine di migliorare la sicurezza sulle strade le province possano istituire corsi di aggiornamento per la riqualificazione dei conducenti, tenendo eventualmente anche conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato tecnico di polizia locale.

L'articolo 3 riguarda gli obblighi di comunicazione che fanno capo al titolare dell'autorizzazione.

L'articolo 4 reca prescrizioni concernenti la qualità del servizio: si vuole che l'autorizzazione venga rilasciata solo alle imprese che garantiscono determinati standard qualitativi del servizio.

L'articolo 5 prevede che l'impresa renda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai conducenti, la quale attesti la regolarità della loro posizione contributiva.

L'articolo 6 specifica la sede cui inoltrare eventuali reclami concernenti il servizio.

L'articolo 7 reca l'elencazione dei diritti che le imprese devono garantire ai conducenti

L'articolo 8, al primo comma oltre a ribadire il generale divieto di distrazione funzionale dal servizio di linea dei mezzi acquistati dal 1 gennaio 2004 con fondi pubblici, consente una deroga – coerente con lo spirito della legge – per casi eccezionali o necessità di garantire la continuità del trasporto pubblico di linea .

La disposizione di cui al comma 2 consente invece che gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche entro il 31 dicembre 2003 siano distratti dal servizio di linea, previa autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è condizionata al fatto che sia restituita una quota parte giornaliera della sovvenzione, che viene fissata in misura forfettaria giornaliera in euro 170,00. La formula di calcolo della suddetta cifra è il risultato dell'elaborazione di voci di spesa standard indicate dalla Commissione Europea, ed è depositata presso il servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale dell' Assessorato Mobilità e Trasporti Regione Emilia-Romagna (tale importo potrà comunque essere aggiornato annualmente con atto deliberativo della Giunta Regionale). Si prevede inoltre per tale ipotesi (richiesta di distrazione) che la Giunta possa anche prevedere criteri per la restituzione totale del contributo pubblico ricevuto e relativi interessi.

L'articolo 9, in attuazione della previsione di cui all'articolo 5 della l.r. n. 29 del 2007, distingue il concetto di abilitazione dalla nozione di autorizzazione. Specifica che per l'esercizio da parte di una impresa di noleggio di autobus con conducente, dell' attività di noleggio di autovettura con conducente è richiesta – in conformità alla legge n. 21 del 1992, una apposita abilitazione professionale per il conducente (il certificato si consegue dopo aver sostenuto un diverso esame di abilitazione rispetto a quello da sostenersi per il trasporto con autobus). Le modalità di rilascio dell'autorizzazione sono regolate dall'art.8 L. 21/92.

Il medesimo articolo reca inoltre prescrizioni circa il servizio di noleggio di autobus con conducente afferente al trasporto di alunni e studenti.

L'**articolo 10** , prevede che i veicoli possono essere sottoposti a ispezione a cura della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione per verificare l'idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, nonché alle prescrizioni della L.R. n. 30 del 1998 e del presente schema di Regolamento.

L'**articolo 11** è dedicato al procedimento sanzionatorio.

L'**articolo 12** chiarisce quale debba essere, rispettivamente, il contenuto della domanda di autorizzazione ed il contenuto dell'autorizzazione.

L'**articolo 13** riproduce il contenuto dell'articolo 5 della l.r. n. 29 del 2007, ribadendo che le licenze rilasciate dai comuni fino all'entrata in vigore del regolamento mantengono efficacia fino a tre anni dall'entrata in vigore della l.r. n. 29 del 2007; che i procedimenti di rilascio in itinere alla data di entrata in vigore del regolamento proseguono in capo ai comuni fino alla loro conclusione; vengono infine fatti salvi gli atti procedurali emanati dai comuni nel periodo transitorio prevedendo che essi possano essere utilizzati dalle province all'assunzione della funzione..

L'**articolo 14** reca prescrizioni in ordine al registro giornaliero dei viaggi, mentre l'**articolo 15** reca alcune precisazioni circa il regime del registro regionale di cui all'articolo 26 ter della l.r. n. 30 del 1998.

Lo schema di Regolamento reca quale allegato 2 lo schema base di domanda d' esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui agli artt. 7, 8 D.lgs 395/2000

Schema di Regolamento Regionale per l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente (L.R. 30/98 art.26 quater lettera d)

Art. 1

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui all'art. 19 della LR 30 del 1998, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni, rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di imprese, aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26-bis, comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale).
2. L'autorizzazione è unica, rilasciata anche in più copie secondo necessità, al singolo o all'impresa avente titolo, che abbia la proprietà o la disponibilità (in leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio) dell'autobus.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale in conformità dell'articolo 26-bis, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998, le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente devono servirsi, per l'esecuzione del trasporto, esclusivamente di soggetti in possesso di abilitazione professionale e di idoneità a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata. La rimessa deve essere di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il servizio. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
5. Sono determinati dalla Provincia entro il limite complessivo massimo di euro 250 i costi dei diritti di segreteria, degli oneri di istruttoria e tenuta registro, della targa esterna al mezzo recante dicitura NCC e logo della Provincia ed altresì della targa interna recante i dati della autorizzazione, di identificazione dell'autobus, della matricola conducente o altro identificativo, da corrispondersi all'amministrazione quale contributo per la gestione delle pratiche e dell'attività degli uffici.
6. Resta ferma la possibilità di esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte di imprese autorizzate da altre Regioni o da altri Stati dell'Unione Europea.

Art. 2

Sicurezza del servizio

1. Nei servizi di noleggio con conducente le Imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa, la cui corrispondenza è verificata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio il mancato rispetto delle norme previste di cui agli articoli 80, 82, 116, 141, 142, 174, 179, 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada (CDS)
3. Le Province possono istituire corsi periodici di riqualificazione e aggiornamento dei conducenti con l'obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade, il risparmio energetico e la tutela ambientale, avuto inoltre riguardo ad eventuali raccomandazioni / linee guida espresse dal Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 ("Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza").
4. E' consentito l'utilizzo di mezzi immatricolati per il servizio di linea anche per il servizio di noleggio autobus con conducente, previa autorizzazione dell'Ente concedente la linea, ai sensi dell'art. 87 comma 4 C. d S. e della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 82, comma 6 del C.d S., nel rispetto del DM 23/12/2003 e dell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 3

Rispetto delle condizioni di regolarità del servizio e della documentazione

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 26- bis, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 30 del 1998.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio:
 - a) l'omessa comunicazione, entro i termini stabiliti, della variazione dei dati di cui all'art. 26-bis, comma 3, lettere a) e b), della L.R. n. 30 del 1998;
 - b) l'omessa comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 26-bis, comma 5, della L.R. n. 30 del 1998, della modifica dei requisiti di cui agli articoli 5 , 6, del D.lgs. n. 395 del 2000;
 - c) l'omessa comunicazione del venir meno dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26-bis, comma 2, della L.R. n. 30 del 1998;
 - d) l'utilizzo di mezzi e di conducenti non iscritti nell'autorizzazione unica;
 - e) l'effettuazione di servizi svolti in violazione dell'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.
3. La perdita dei requisiti di cui agli artt .5, 6, 7, D.Lgs 395/2000 è regolata dalle disposizioni procedurali e sanzionatorie del medesimo DLgs.
4. Al fine di consentire, agli organi preposti ai controlli, la verifica del possesso dei requisiti di legge e la sussistenza degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte dell'impresa, deve essere conservata, a bordo del mezzo, copia conforme od originale della documentazione autorizzativa e della dichiarazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi immatricolati in linea per cui sia

rilasciata l'autorizzazione alla distrazione deve essere altresì conservata la documentazione di cui all'art. 3, comma 3 del DM 23/12/2003. L'omissione costituisce infrazione alle norme relative alla regolarità della documentazione.

5. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione:
 - a) l'omissione delle comunicazioni di cui all'art 13, commi 4 e 6
 - b) la mancanza del registro di cui all'art. 14 del presente regolamento e l'omesso o ingiustificatamente ritardato aggiornamento dello stesso.

Art. 4 Qualità del servizio

1. Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute ad evitare che:
 - a) la conduzione del veicolo sia affidata a conducenti non regolarmente assunti, anche se muniti di patente idonea;
 - b) salgano sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio, eccetto autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.
2. Gli autobus in servizio devono:
 - a) essere puliti e in perfetto stato d'uso;
 - b) tenere a bordo tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - c) essere muniti di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione obbligatoria;
 - d) essere in regola con documentazione di circolazione prevista dalla legislazione vigente
 - e) essere condotti da personale in possesso di patente abilitante alla guida dell'autobus a cui si riferisce l'autorizzazione, carta di qualificazione del conducente (CQC persone) fatte salve le esenzioni di legge, età compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal codice della strada per la guida di tali veicoli;
 - f) essere allestiti in modo da assicurare il migliore comfort ai passeggeri;
 - g) disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia di dimensioni medie per passeggero;
 - h) esporre ben visibili i contrassegni e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;
 - i) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno e/o all'esterno del veicolo una targa rilasciata dalla Provincia che rechi i recapiti (postale, e-mail, fax) dell'impresa di trasporto e della struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione e gli estremi della autorizzazione, il numero di targa del mezzo, uno spazio per indicare la matricola del conducente o altro suo identificativo
 - j) l) recare in evidenza, senza vincoli di dimensione, almeno su un lato del veicolo il logo della regione Emilia-Romagna, accompagnato dalla dizione "Autoveicolo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ", qualora finanziato anche in parte con fondi pubblici regionali;

3. Il personale dipendente durante il servizio di trasporto deve tenere un abbigliamento comunque confacente al pubblico servizio ed altresì prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento e lo scarico dei bagagli.
4. Il personale dipendente visita, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e, nel caso siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.

Art. 5

Regolarità contributiva dei conducenti

1. Al fine di consentire agli organi di controllo la verifica del rispetto degli obblighi relativi alla regolarità contributiva e della normativa in materia di lavoro dipendente, l'impresa deve provvedere al rilascio al lavoratore di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risultino gli estremi di registrazione a libro matricola, l'applicazione dei contratti collettivi di categoria, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del conducente.

Art. 6

Reclami

1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 7

Diritti dei conducenti del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente

1. Le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente non possono privare i conducenti del diritto di:
 - a) rifiutare il trasporto di animali, se non indicato espressamente all'atto della pattuizione del servizio, ad esclusione dei cani per i non vedenti;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando la fermata debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il servizio all'utente che sia in stato di evidente alterazione tale da poter recare pericolo all'esercizio della guida del mezzo;
2. E' vietato rifiutare il servizio di trasporto di persone diversamente abili nonché del bagaglio e attrezzature di ausilio alle stesse. Qualora il mezzo non sia attrezzato specificamente per tale evenienza le operazioni di salita/discesa della persona diversamente abile debbono essere assistite dall'accompagnatore dello stesso.

Art. 8

Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 ("Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"), è fatto divieto di impiegare nel servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati a far data dal 1° gennaio 2004 con fondi pubblici salvo che per motivi eccezionali dichiarati dalla autorità prefettizia e/o dal Presidente della Regione con ordinanza, oppure, nel rispetto delle norme del C.D.S., autorizzative, d'uso e destinazione per classe di autobus, al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico di linea in casi eccezionali e di brevissima durata. La violazione del predetto divieto è punita con la sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2000.
2. E' consentito, previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23/12/03, distarre dal servizio di linea, per effettuare servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita alla medesima regione Emilia-Romagna una quota parte giornaliera della sovvenzione stessa la quale, in funzione compensativa percentuale del vantaggio concorrenziale acquisito, contempla il finanziamento per l'acquisto, la spesa indivisa media standard del servizio di trasporto e gli oneri post servizio di trasporto.
3. La quota parte compensativa da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna viene fissata in misura forfettaria per giornata o parte di essa in euro 170,00.
4. Le Province istituiscono e organizzano idonei controlli anche in collaborazione con i Comuni per vigilare circa il rispetto del divieto previsto dal comma 1; erogano le sanzioni e ne introitano i corrispettivi pecuniari.
5. La Giunta Regionale, al fine dell'esenzione dal divieto di cui al comma 2, può prevedere criteri per la restituzione totale del contributo pubblico ricevuto e relativi interessi,

Art. 9

Regime di abilitazione per il servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autovettura con conducente

1. Le imprese costituite nelle forme giuridiche di cui all'art. 7 L. 21/1992 autorizzate al servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente sono inoltre abilitate all'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri con noleggio di autoveicoli con conducente destinati al trasporto fino a nove persone, autista compreso. Devono utilizzare per l'esecuzione del trasporto predetto esclusivamente personale idoneo professionalmente ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/92 ed iscritto all'apposito ruolo tenuto presso le Camere di Commercio. Le modalità di rilascio della conseguente autorizzazione, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, riferita al singolo veicolo, sono regolate dall'art. 8 L. 21/92.
2. Le imprese titolari di autorizzazione di N.C.C. autobus possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di alunni, studenti o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza/interesse, sulla base di contratti o convenzioni purchè tali servizi non assumano le caratteristiche di servizio di linea come definito dall'art. 87 comma 1 C.D.S. e dall'art. 24 L.R. 30/1998

Art. 10

Visite e verifiche

1. Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli possono essere sottoposti a ispezione a cura della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione per verificare l'idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, nonché alle prescrizioni della L.R. n. 30 del 1998 e del presente regolamento.
2. E' vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui al comma 1, siano risultati non idonei al servizio.

Art. 11

Procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento di erogazione delle sanzioni è disciplinato dalla L.r. 28 aprile 1984 n.21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 12

Contenuto della domanda di autorizzazione e contenuto dell'autorizzazione

1. Il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'art 26-bis, comma 3, della l.r. n. 30 del 1998 deve essere riprodotto nel documento d'autorizzazione rilasciato all'impresa.
2. L'autorizzazione deve inoltre riportare:
 - a) generalità e codice fiscale dell'intestatario;
 - b) il numero di targa degli autobus destinati al servizio;
 - c) tipo di autobus (categoria M2 fino a 5t di massa massima, categoria M3 aventi massa massima superiore a 5t.);
 - d) numero di posti utili per ogni autobus destinato al servizio;
 - e) ubicazione della rimessa conformemente a quanto previsto dall'art.1 comma 4;
 - f) numero ed estremi anagrafici dei conducenti; riferimento dei titoli abilitativi alla guida e di abilitazione professionale; tipologia del rapporto di lavoro
 - g) appositi spazi su cui annotare gli esiti delle verifiche dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e di idoneità professionale, nonché gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
 - h) i divieti e le esenzioni relativi all'uso di autobus acquistati con contributi pubblici;
 - i) appositi spazi per annotazioni conseguenti alla possibilità di sostituzione dei mezzi nonché al potenziamento del parco autobus (le cui variazioni debbono essere tempestivamente comunicate dall'impresa di trasporto alla Provincia, per il necessario aggiornamento dell'autorizzazione).

Art. 13

Durata dell'autorizzazione, inizio del servizio e periodo transitorio

1. Le licenze rilasciate dai Comuni e gli atti di subentro fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità fino al 5 gennaio 2011, termine perentorio stabilito per la successiva conversione delle stesse licenze comunali in autorizzazione di competenza provinciale.
2. I procedimenti di rilascio o di subentro in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono in capo ai Comuni fino alla loro conclusione.
3. Gli atti inerenti ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni poste in essere dai Comuni nel periodo transitorio sono fatti salvi e possono essere utilizzati dalle Province nell'esercizio della funzione autorizzatoria di competenza.
4. Le nuove autorizzazioni avranno durata quinquennale e l'intestatario ha l'obbligo di comunicare alla Provincia l'inizio del servizio con un anticipo di almeno 7 giorni. Qualora l'impresa abbia già comunicato l'inizio del servizio ma dimostri di non poter iniziare per causa di forza maggiore, il termine già comunicato per l'inizio attività è prorogato di 15 giorni.
5. L'impresa viene cancellata dal registro provinciale su richiesta della stessa conseguentemente l'autorizzazione viene revocata.
6. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità della persona che svolge la direzione dell'attività, si richiamano le previsioni dell'art 10 comma 1,2,3 del D.Lgs n.395/2000 per quanto concerne il proseguimento provvisorio dell'attività.
7. Nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di inizio del servizio, l'intestatario deve presentare i seguenti documenti:
 - a) certificazione in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, agli enti di previdenza ed assistenza;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati, operai, autisti;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dall'impresa;
 - d) iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus
 - e) documentazione comprovante la disponibilità della rimessa
 - f) dati dei veicoli, targhe, posti, caratteristiche, equipaggiamenti speciali

Art. 14

Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica

1. L'intestatario dell'autorizzazione, o un suo sostituto, conserva presso i propri uffici ed aggiorna tempestivamente, come di seguito specificato, il registro vidimato dalla Provincia che rilascia l'autorizzazione od altrimenti procede attraverso apposito sistema di registrazione automatica implementato dalla Provincia ad annotare giornalmente i seguenti dati:
 - a) generalità del committente del viaggio;
 - b) generalità del conducente;
 - c) giorno, ora di uscita e di rientro dell'autobus;

- d) destinazione;
- 2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo. La mancanza del registro o l'omesso aggiornamento sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00.

Art. 15

Regime del registro regionale delle Imprese titolari delle autorizzazioni

1. Al fine dell'istituzione del registro di cui all'articolo 26-ter della l.r. n. 30 del 1998, ogni Provincia deve comunicare formalmente all'assessorato regionale competente di aver attivato le rispettive sezioni provinciali di raccolta dati e trasmettere semestralmente alla Direzione Generale competente i medesimi dati e loro variazioni.
2. Il registro deve contenere i seguenti dati:
 - a) l'indicazione delle imprese titolari delle autorizzazioni;
 - b) il numero ed il tipo di autobus impiegati nel servizio (dati identificativi riportati dai documenti di circolazione) e successivi aggiornamenti circa i mezzi inseriti nel parco macchine successivamente al rilascio dell'autorizzazione
 - c) la specificazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

**Allegato 2- SCHEMA BASE DELLA DOMANDA D'ESAME PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' DI CUI AGLI
ARTICOLI 7 e 8 del D. Lgs. n. 395 del 2000.**

Marca da bollo

Alla Provincia di

Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è informato delle sanzioni penali e Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è informato inoltre che l'amministrazione provinciale procederà, circa ogni dichiarazione presentata, ai controlli previsti dall' art. 71 del Testo Unico.

Il
sottoscritto _____
nato
a _____ (Prov. _____)
il ____/____/_____
codice fiscale _____ e residente
in _____
(Prov. _____)
C.A.P. _____ via/corso/Piazza _____ n. _____ telef
ono _____
n. _____ t.mobile _____

CHIEDE

di sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il
trasporto
su strada di viaggiatori ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. del 22 dicembre 2000, n. 395 su
argomenti riguardanti:

o IL TRASPORTO NAZIONALE
INTERNAZIONALE

oppure

o IL TRASPORTO

A TAL FINE DICHIARA:

- ☐ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all' Unione
Europea;
☐ di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e
della
Legge n. 40 del 1998, con _____ di soggiorno n. _____
rilasciato

da _____ e valido fino
al _____;

☐ di non essere inabilitato;

☐ di non essere interdetto giudizialmente;

e PRENDE ATTO

che non è possibile svolgere la funzione di preposto al trasporto su strada di viaggiatori in assenza del requisito di onorabilità di cui all' art. 5 del D. Lgs n. 395 del 2000, il quale prevede quali fattispecie ostative le seguenti:

- aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- essere stato sottoposto alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- essere stato sottoposto, con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 c.p. (interdizione da una professione o da un' arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
- essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II (delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.) o ai Capi II (falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento) e III (falsità in atti) del Titolo VII del Libro Secondo del Codice Penale o per uno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso); art. 513-bis (illecita concorrenza con violenza o minaccia), art. 589, comma 2, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro); art. 624 (furto), art. 628 (rapina), art. 629 (estorsione), art. 630 (sequestro a scopo di estorsione), art. 640 (truffa), art. 641, (insolvenza fraudolenta), n. 644 (usura), art. 648 (ricettazione), art. 648-bis (riciclaggio), art. 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
- aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (lotta contro lo sfruttamento della prostituzione), per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), per uno dei delitti di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti), per il delitto di cui all' art. n. 189, comma 6 e 7 (comportamento in caso di incidente), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per uno dei delitti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull' immigrazione);
- aver subito, quale datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale, sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell' attività di trasporto;
- essere stato dichiarato fallito, salva la riabilitazione a norma degli artt. 142 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- aver subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ovvero per cinque volte nel corso dell' ultimo quinquennio, cumulativamente abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all' art. n. 167, comma 10, del D. Lgs. n. 285 del 1992 (superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione), sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell' attività di trasporto;

- aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (violazioni doganali), per il delitto di cui all'art. 18, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (modalità per il trasporto di armi ed esplosivi), per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. n. 187, comma 4 (guida sotto l'influenza di alcool e di sostanze stupefacenti) del D. Lgs. n. 285 del 1992, sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di trasporto;

DICHIARA

☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio (obbligatoria licenza di scuola media superiore)

_____ conseguito nell' _____ anno
scolastico _____
presso _____

di _____ Via _____

oppure (se non in possesso della licenza di scuola media superiore)

☐ di aver superato il corso di formazione previsto dall' art. 8, comma 6, del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395

Inoltre, per coloro che intendono sostenere l'esame di controllo:

DICHIARA

☐ di aver maturato l'esperienza quinquennale di direzione dell'attività di trasporto presso l'impresa _____

Per coloro che intendono sostenere invece l'esame supplementare di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 395 del 2000:

DICHIARA

☐ di aver conseguito dopo il 1° ottobre 1999 un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'Autorità competente di altro Stato membro, presso _____
in data _____

Data _____

Firma _____

Si allegano n..... marche da bollo:

☐ fotocopia del codice fiscale;

☐ fotocopia documento d'identità;

☐ attestato originale del superamento del corso di formazione;

☐ documentazione comprovante l'esperienza direzionale maturata in imprese stabilite in altri Paesi

dell' Unione Europea o aderenti agli accordi sullo Spazio Economico Europeo;

☐ copia dell' attestato di idoneità professionale rilasciato dall' Autorità competente di altro Stato

membro

☐ ricevuta di versamento per l'importo di euro, a titolo di contributo per spese di segreteria da effettuare sul c.c.p. n. intestato alla Amministrazione provinciale di o direttamente all'ufficio preposto

* La sottoscrizione dell' istanza e delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 37 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può essere anche spedita per mezzo posta e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d' identità in corso di validità.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Il sottoscritto _____ in qualità di dipendente attesta che:

☐ la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data _____

Il sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione di _____ n° _____

rilasciato _____ da _____ in data _____

☐ la domanda e gli eventuali allegati sono pervenuti per mezzo del sistema postale o a mano da parte dell'interessato o di terzi muniti di apposita delega, già sottoscritti e corredati della copia fotostatica del documento d' identità del sottoscrittore.

TIMBRO DELL'AMM.NE E FIRMA DEL DIPENDENTE
ADDETTO

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 (CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei / informatizzati della Provincia di _____ ufficio/settore _____, via _____, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell' ufficio presso i circondari della Provincia, anche senza comunicazione esplicita allo interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 298/74 e dal regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 18 del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento è la PROVINCIA DI _____, cui l' interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall' art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI

_____ l' sottoscritt _____ delega a presentare la domanda in sua vece

1 Sig. _____ nato
a _____ il _____
Informa il delegato che é tenuto a produrre all' ufficio ricevente una fotocopia del proprio
documento di
identità per i controlli previsti dalla legge.

Data _____ Firma _____

INDICARE GLI ESTREMI DELL' EVENTUALE DELEGATO CHE PRESENTA LA
PRATICA

Cognome _____ e _____ nome

nato _____ a _____
il _____

estremi _____ di _____ un _____ documento _____ di
riconoscimento _____

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE STUDIO DI CONSULENZA/ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA che presenta la pratica:

Denominazione _____

Indirizzo _____

Telefono _____
